

— Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2011, n. L 304.

— Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

— La direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

«Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). — (Omissis).

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per

la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.».

Note all'art. 12:

— Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325, si veda nelle note alle premesse.

17G00145

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 agosto 2017.

Designazione di 4 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio.

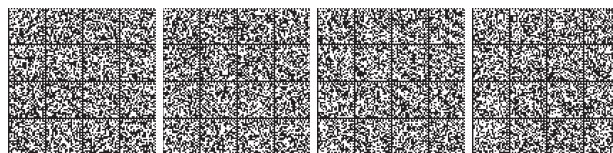
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2016/2328/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Viste le deliberazioni della giunta regionale del Lazio, elencate nella tabella di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del presente decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse comunitario;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise n. 27 del 30 settembre 2016 con la quale si recepiscono le misure di conservazione di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 158 del 14 aprile 2016;

Vista la decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;

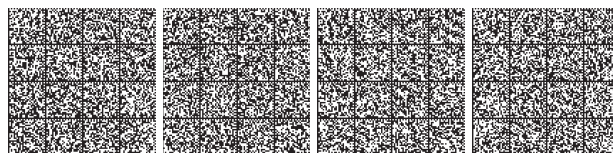
Vista la deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell'11 febbraio 2014 e n. 21 dell'agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d'atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016»;

Vista la nota prot. n. 79/17 del 28 marzo 2017, con la quale il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri - Ufficio per la biodiversità, in qualità di ente gestore delle Riserve naturali dello Stato, adotta le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 per i SIC, o loro porzioni, ricadenti nel territorio delle Riserve naturali dello Stato «Pantani dell'inferno», «Foresta demaniale del Circeo», «Rovine di Circe», «Lestra della Coscia», «Piscina della Gattuccia» e «Piscina delle Bagnature»;

Vista la nota prot. n. 58907 del 26 agosto 2016, con la quale il Corpo forestale dello Stato - Ufficio per la biodiversità, in qualità di ente gestore della Riserva naturale dello Stato «Salina di Tarquinia», adotta le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 162 del 14 aprile 2016 per il SIC IT6010026 Saline di Tarquinia;

Visti il decreto del Segretario generale della presidenza della Repubblica n. 59 del 13 gennaio 2017 che adotta le misure di conservazione dei SIC IT6030027 Castelporziano (fascia costiera) e IT6030028 Castelporziano (quereti igrofili), e la nota del 17 gennaio 2017, prot. n. 7932, del vice Segretario generale amministrativo, con cui si impegna ad integrare le medesime misure di conservazione negli strumenti di pianificazione e regolamentazione;

Vista la nota del 22 febbraio 2016, prot. n. 10680, della Direzione promozione tutela ambientale e benessere de-



gli animali del Comune di Roma, in qualità di ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale romano, con cui prende atto delle misure di conservazione contenute nella deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 34 del 28 aprile 2016, in particolare per i SIC IT6030025 Macchia Grande di Ponte Galeria e IT6030027 Castelporziano (fascia costiera);

Vista la nota del 29 marzo 2017, prot. n. 162331, del Commissario *ad acta* della Riserva naturale statale del Litorale romano, relativa all'integrazione nel piano della riserva delle misure di conservazione previste per i SIC IT6030025 Macchia Grande di Ponte Galeria e IT6030027 Castelporziano (fascia costiera) nella delibera della giunta regionale del Lazio n. 34 del 28 aprile 2016;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone Speciali di Conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Lazio, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 27 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Lazio;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Lazio con nota del 10 luglio 2017 prot. n. 0351413;

Decreta:

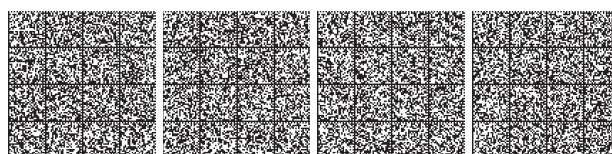
Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 4 siti insistenti nel territorio della Regione Lazio, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e misure di conservazione
B	IT6020002	Lago Secco e Agro Nero	135	DPP 31 dell'11/09/2013
B	IT6020025	Monti della Laga (Area Sommitale)	2424	
B	IT6050018	Cime del Massiccio della Meta	2541	DGR 158 del 14/04/2016
B	IT6050020	Val Canneto	990	

2. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 23 siti insistenti nel territorio della Regione Lazio, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:



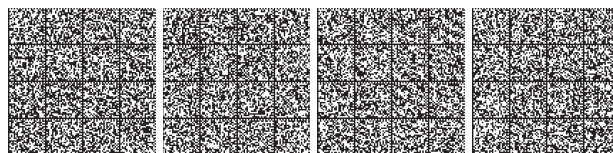
Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e misure di conservazione
B	IT6000003	Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta	2397	DGR 679 del 15/11/2016
B	IT6000004	Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia	1841	
B	IT6000007	Fondali antistanti S. Marinella	1353	
B	IT6000008	Secche di Macchiatonda	1696	
B	IT6000009	Secche di Torre Flavia	1073	
B	IT6000011	Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere	2130	
B	IT6000012	Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)	2553	
B	IT6000013	Fondali tra Capo Circeo e Terracina	3847	
B	IT6000014	Fondali tra Terracina e Lago Lungo	2182	
B	IT6000015	Fondali circostanti l'Isola di Palmarola	1929	DGR 835 del 30/12/2016
B	IT6000016	Fondali circostanti l'Isola di Ponza	2207	
B	IT6000017	Fondali circostanti l'Isola di Zannone	512	
C	IT6010026	Saline di Tarquinia	150	DGR 162 del 14/04/2016
B	IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria	1056	DGR 159 del 14/04/2016
B	IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)	428	
B	IT6030028	Castel Porziano (querceti igrofili)	328	
B	IT6040012	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno	1429	DP 7 del 21/12/2016
B	IT6040013	Lago di Sabaudia	395	
B	IT6040014	Foresta Demaniale del Circeo	3007	
B	IT6040016	Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)	427	
B	IT6040017	Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)	464	
B	IT6040018	Dune del Circeo	441	
B	IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone	236	DGR 160 del 14/04/2016

3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, già operativi.



2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sarà assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lazio. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Lazio, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A06246

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 agosto 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «B & B Lavorazione Marmi - Società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «B. & B. Lavorazione Marmi - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 31.563,00 si riscontra una massa debitoria di € 324.103,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 292.540,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

